



**UNIVERSITÀ DEGLI STUDI
DELL'INSUBRIA**

REGOLAMENTO DEL CENTRO DI RICERCA “POLO DELLA CREATTIVITÀ” (CREAT)

*Emanato con Decreto rettorale 27 maggio 2019, n. 350
Entrato in vigore il 27 maggio 2019*



UFFICIO AFFARI GENERALI E ORGANI COLLEGIALI

Via Ravasi, 2 – 21100 Varese (VA) – Italia
Tel. +39 033221 9034/9035/9044/9048/9052 – Fax +39 0332 219039
Email: affari.general@uninsubria.it - PEC: ateneo@pec.uninsubria.it
Web: www.uninsubria.it
P.I. 02481820120 - C.F. 95039180120

Chiaramente Insubria!

Piano I
Uff. 1.017 – 1.018



**REGOLAMENTO DEL CENTRO DI RICERCA
"POLO DELLA CREATTIVITÀ" (CREAT)**

INDICE

Art. 1 - Istituzione e denominazione del Centro.....	3
Art. 2 - Sede del Centro.....	3
Art. 3 - Finalità del Centro di ricerca.....	3
Art. 4 - Attività del Centro.....	3
Art. 5 - Aderenti al Centro.....	4
Art. 6 - Organi del Centro di ricerca	4
Art. 7 - Assemblea degli aderenti.....	4
Art. 8 - Consiglio Scientifico del Centro	5
Art. 9 - Direttore Scientifico del Centro.....	5
Art. 10 - Finanziamenti.....	6
Art. 11 - Amministrazione.....	6
Art. 12 - Modifiche al regolamento	6
Art. 13 - Cessazione del Centro di ricerca.....	6
Art. 14 - Norma di rinvio.....	6



Art. 1 - Istituzione e denominazione del Centro

1. Presso l'Università degli Studi dell'Insubria, ai sensi dell'art. 62 dello Statuto di Ateneo, è istituito il Centro di ricerca "Polo della Creattività" (o "Cre-Attività"), cui ci si riferirà di seguito anche nella sua forma abbreviata "CREAT".

Art. 2 - Sede del Centro

1. Il CREAT, afferente al Dipartimento di Scienze Umane e dell'Innovazione per il Territorio (DiSUIT), è ivi funzionalmente e logisticamente allocato e usufruisce degli spazi, dei finanziamenti, delle attrezzature tecnico-scientifiche e del personale messi a disposizione dal Dipartimento o da altri enti pubblici o privati.

Art. 3 - Finalità del Centro di ricerca

1. Il CREAT ha lo scopo di:
 - a. coordinare progetti di "cultura attiva", affrontano i processi compositivi degli artisti, le trasformazioni delle tecniche e dei linguaggi, le interazioni fra le arti e il mondo sociale, con l'obiettivo di fornire a studenti e stakeholder esterni all'Ateneo, strumenti di intervento nei campi della creatività, della pedagogia, della didattica e della partecipazione intellettuale;
 - b. promuovere la realizzazione di eventi aperti al pubblico, quali concerti, rassegne cinematografiche, musicali, teatrali, conferenze, dibattiti;
 - c. curare la realizzazione di Corsi di Alta Formazione, Master e iniziative analoghe, in ambito televisivo, documentaristico, musicale, teatrale e artistico;
 - d. realizzare prodotti di divulgazione scientifica, quali documentari e cortometraggi;
 - e. promuovere attività di ricerca applicata nella sfera della sociologia della televisione e dello spettacolo (musica, teatro, espressività artistica);
 - f. creare sinergia tra l'Università e il territorio grazie alla realizzazione di eventi e all'erogazione di corsi professionalizzanti in collaborazione con realtà esterne all'Ateneo;
 - g. favorire iniziative di aggregazione e associazione degli studenti che manifestino interesse per l'attività del CREAT;
 - h. provvedere all'acquisizione e gestione di apparecchiature, strumenti e servizi tecnico-amministrativi in dotazione al CREAT, nonché al reperimento di spazi idonei alle attività previste, coerentemente con la strutturazione multipolare dell'Ateneo.

Art. 4 - Attività del Centro

1. Il CREAT progetterà e gestirà un'articolata gamma di iniziative, quali: la realizzazione di eventi pubblici quali conferenze (con la partecipazione di personalità del mondo della televisione, del cinema di fiction, del cinema documentario, della musica, del teatro, dello spettacolo e di altre espressioni di creatività); l'erogazione di corsi paralleli e integrativi rispetto a quelli ufficiali offerti presso i Corsi di Laurea in Scienze della Comunicazione e in Scienze e Tecniche della Comunicazione; lo svolgimento di seminari, laboratori, Corsi di Alta Formazione, Master mirati a fornire un bagaglio tecnico/professionalizzante a soggetti intenzionati a intraprendere un percorso nel settore della creatività nel suo complesso. Le suddette attività riguarderanno cinque ambiti di intervento: cinema di fiction, musica, cinema documentario, televisione e teatro.



2. Rientrerà tra le attività del CREAT la possibilità di curare la pubblicazione di articoli, monografie, atti di convegni in relazione alle attività di ricerca menzionate nel punto e. dell'articolo 3.
3. Ogni anno il Centro dovrà predisporre una relazione sull'attività svolta. L'attività del Centro è verificata ogni due anni dal Senato Accademico, sentito il Nucleo di Valutazione; il centro è automaticamente disattivato in caso di inattività per due anni, comprovata dalla mancanza di relazioni annuali o dal mancato rinnovo delle cariche istituzionali.

Art. 5 - Aderenti al Centro

1. Oltre ai professori e ricercatori proponenti la sua istituzione, e individuati nel decreto rettorale istitutivo dello stesso, possono aderire al CREAT:
 - professori e ricercatori dell'Università degli Studi dell'Insubria, nonché di altri Atenei italiani e stranieri;
 - studiosi afferenti a centri di ricerca, associazioni ed enti pubblici e/o privati;
 - studiosi ed esperti nei settori di attività del Centro.
2. L'adesione al CREAT può essere richiesta mediante domanda corredata da curriculum scientifico e/o professionale e dalla descrizione dettagliata dei temi di interesse, che devono essere in linea con le finalità del Centro. Sulla domanda di adesione si esprime il Consiglio Scientifico. Contro il diniego decide definitivamente il Consiglio di Amministrazione dell'Università.
3. Possono svolgere attività nell'ambito del CREAT, oltre agli aderenti, a seguito di deliberazione favorevole del Consiglio Scientifico, laureandi, specializzandi, dottorandi di ricerca, borsisti, assegnisti di ricerca e altro personale di enti di ricerca e/o strutture pubbliche o private.
4. Per il personale esterno alle Università ammesso a frequentare le strutture del CREAT, sulla base di specifici accordi, il Direttore Scientifico dovrà accertare l'esistenza di idonea copertura assicurativa, relativa a infortuni e responsabilità civile.
5. Il CREAT si avvale, per il proprio funzionamento, di personale messo a disposizione da Dipartimenti dell'Università o da terzi mediante convenzioni con l'Università. Il Centro può utilizzare, previa approvazione del Dipartimento ospitante, i locali e le apparecchiature in dotazione alle strutture ove afferiscono gli aderenti al Centro.

Art. 6 - Organi del Centro di ricerca

1. Sono organi del Centro:
 - a. il Consiglio Scientifico;
 - b. il Direttore Scientifico.

Art. 7 - Assemblea degli aderenti

1. L'Assemblea degli aderenti, presieduta dal Direttore Scientifico del CREAT o, in sua assenza, dal decano per ruolo e, a parità di anzianità in ruolo, dal più anziano di età, esercita le funzioni elettive di cui all'art. 8, comma 1, nonché le funzioni di cui all'art. 13 del presente Regolamento.
2. Essa, inoltre, può essere convocata dal Direttore Scientifico, o su richiesta di metà dei suoi componenti con diritto di voto, per assumere indirizzi o proposte di deliberazione, inerenti alle finalità fondamentali del Centro, di cui all'art. 3.



Art. 8 - Consiglio Scientifico del Centro

1. Il Consiglio Scientifico del CREAT è composto da un numero di membri, compreso fra tre e cinque, eletti dall'Assemblea degli aderenti, tra i professori e i ricercatori universitari che compongono il Centro.
2. Il Consiglio Scientifico è nominato con decreto del Direttore del Dipartimento a cui afferisce il Centro e dura in carica tre anni, con possibilità di rinnovo del mandato. Almeno tre mesi prima della scadenza del triennio, su convocazione del Direttore scientifico, l'assemblea degli aderenti provvede alla designazione dei membri del Consiglio scientifico.
3. Il Consiglio Scientifico:
 - a. designa il Direttore Scientifico;
 - b. individua e programma le linee dell'attività scientifica del Centro;
 - c. approva il programma delle ricerche e il piano finanziario annuale proposto dal Direttore Scientifico;
 - d. approva il rendiconto finale predisposto dal Direttore Scientifico;
 - e. delibera sulle questioni riguardanti l'amministrazione dei fondi del Centro;
 - f. delibera sulle forme di collaborazione e convenzione con altri Organismi pubblici e privati;
 - g. delibera in merito alle richieste di nuove adesioni al Centro.
4. Il Consiglio Scientifico può cooptare, al suo interno, personalità scientifiche ed esperti, in funzione di loro specifiche competenze e in numero non superiore alla metà dei membri elettivi. I membri cooptati partecipano alle riunioni del Consiglio ed esprimono voto meramente consultivo. Ai fini delle delibere del Consiglio, i membri cooptati non contribuiscono alla formazione del numero legale.
5. Il Direttore Scientifico convoca il Consiglio Scientifico almeno due volte all'anno o quando non meno di un terzo dei membri ne facciano richiesta. La convocazione è inviata, anche solo mediante posta elettronica, almeno cinque giorni prima della data fissata per la riunione. Le riunioni del Consiglio Scientifico sono valide se è presente un terzo dei componenti. Le deliberazioni sono valide se approvate da più della metà dei presenti; in caso di parità prevale il voto del Direttore Scientifico. Di ogni riunione viene redatto verbale, che viene approvato dal Consiglio Scientifico.

Art. 9 - Direttore Scientifico del Centro

1. Il Direttore Scientifico è eletto dal Consiglio Scientifico del Centro tra i professori e i ricercatori universitari dell'Università degli Studi dell'Insubria aderenti al Centro, esterni al Consiglio Scientifico stesso. Le funzioni di Direttore dovranno, di regola, essere attribuite a un professore o ricercatore a tempo pieno.
2. Il Direttore è nominato con decreto del Direttore del Dipartimento cui afferisce il Centro, dura in carica tre anni e può essere rieletto. Almeno tre mesi prima della scadenza del triennio il Consiglio Scientifico procede all'elezione del Direttore Scientifico. La durata del mandato del Direttore Scientifico coincide con quella del Consiglio Scientifico.
3. Il Direttore:
 - a. rappresenta il Centro, mantiene i rapporti con le autorità accademiche, sovrintende e coordina l'attività svolta dal Centro;
 - b. convoca e presiede il Consiglio Scientifico, ne coordina l'attività e provvede all'esecuzione delle deliberazioni assunte dal Consiglio Scientifico;



- c. presenta al Consiglio Scientifico, all'inizio di ogni anno di attività, il programma delle ricerche unitamente al preventivo dell'utilizzazione dei fondi disponibili nell'anno; predispone e sottopone al Consiglio Scientifico la relazione sull'attività svolta nell'anno, sui fondi ottenuti e sulla loro utilizzazione;
- d. designa un Vicedirettore tra i professori o i ricercatori aderenti al Centro, che lo coadiuva nella sua attività e lo supplisce in caso di impedimento o di assenza.
- e. designa un Segretario, scelto tra gli aderenti al Centro, che lo assiste nello svolgimento delle sue mansioni.

Art. 10 - Finanziamenti

1. Il CREAT opera con finanziamenti derivanti da:
 - a. Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca e altri Ministeri interessati all'area di ricerca del Centro;
 - b. Regioni, Enti locali e altri Enti pubblici o privati o Fondazioni;
 - c. Comunità Europea o altri organismi internazionali;
 - d. organizzazioni, imprese e istituzioni nazionali e internazionali;
 - e. eventuali contributi del Dipartimento di Scienze Umane e dell'Innovazione per il Territorio o di altri Dipartimenti dell'Ateneo o dell'Amministrazione centrale;
 - f. donazioni e lasciti;
 - g. entrate diverse.

Art. 11 - Amministrazione

1. Il CREAT è qualificato come centro di costo del Dipartimento e ad esso si applicano le norme previste dallo Statuto di Ateneo e dal Regolamento per l'amministrazione, la finanza e la contabilità. La gestione amministrativa e contabile fa capo al Dipartimento di Scienze Umane e dell'Innovazione per il Territorio (DiSUIT).

Art. 12 - Modifiche al regolamento

1. Le modifiche al presente Regolamento sono proposte dal Consiglio Scientifico con la maggioranza qualificata dei 2/3 degli aventi diritto al voto e approvate dagli organi accademici competenti.

Art. 13 - Cessazione del Centro di ricerca

1. Il CREAT cessa su proposta degli aderenti, con delibera approvata dall'Assemblea degli aderenti a maggioranza dei 2/3 dei suoi componenti e comunicata agli organi accademici competenti, oltre che nei casi stabiliti dall'art. 62 dello Statuto dell'Ateneo.

Art. 14 - Norma di rinvio

1. Per quanto non previsto nel presente regolamento si applicano lo Statuto, il Regolamento Generale di Ateneo e il Regolamento per l'Amministrazione, la Finanza e la Contabilità dell'Università degli Studi dell'Insubria.